

Buongiorno,

Se i parcheggi all'interno del condominio sono sufficienti per tutti i condomini, la normativa prevede un trattamento di favore per le persone con disabilità. L'art. 1130 del codice civile assegna infatti all'amministratore di condominio il compito di "*disciplinare l'uso delle cose comuni nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini*". Nello svolgere questo compito, l'amministratore è chiamato ad adottare ogni accomodamento ragionevole affinché la persona con disabilità non sia limitata nell'esercizio dei suoi diritti. Questo significa che l'amministratore, anche senza delibera assembleare, potrà assegnare alla persona con disabilità un parcheggio, ad esempio, più vicino all'ingresso dell'edificio.

Se, invece, le aree di parcheggio non sono a sufficienza per tutti i condomini, trova applicazione la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. n. 236 del 1989) che all'art. 8.2.3. prevede che "*nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura*".

Alle persone con disabilità devono quindi essere riservati un numero minimo di posti auto. Posti auto che possono essere assegnati in via esclusiva - in presenza di specifica delibera assembleare - oppure no. Per poter usufruire di questi posti auto, ai sensi del codice della strada, i condomini devono dimostrare la condizione di disabilità esibendo sul parabrezza il contrassegno speciale.

Cordiali saluti,

[BackOffice SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili - Regione Lombardia](#)